

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 032/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CITTÀ DI PESCARA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ DI PESCARA C5/FEMMINILE PRECI DEL 28.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 582 del 10.4.2009 – Delibera C.G.F. – Com. Uff. n. 168/CGF del 16.4.2009)

La C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Pescara C5 di Pescara e revoca la propria decisione pubblicata sul Com. Uff. 214/CGF del 27 maggio 2009 e, per l’effetto, infligge alla S.P.D. Femminile C5 Preci la sanzione sportiva della perdita con il punteggio di 0-6 della gara disputata il 28.3.2009 contro la A.S.D. Città di Pescara valevole quale Semifinale Nazionale della Coppa Italia di Calcio a5 Femminile. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale nonché la restituzione della tassa.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CITTÀ DI PESCARA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD CITTÀ DI PESCARA/FEMMINILE PRECI DEL 16.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 711 del 20.5.2009 – Delibera C.G.F. – Com. Uff. n. 217/CGF del 28.5.2009)

La C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Pescara C5 di Pescara e revoca la propria decisione pubblicata sul Com. Uff. 242/CGF dell’8 giugno 2009 e, per l’effetto, infligge alla S.P.D. Femminile C5 Preci la sanzione sportiva della perdita con il punteggio di 0-6 della gara disputata il 16.5.2009 contro la A.S.D. Città di Pescara valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a5 Femminile. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale nonché la restituzione della tassa.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 7 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete